



Circolare n. 8

Agosto 2015

Circolare specialistica su temi giuridici, tributari e finanziari

INDICE

Informative e news

Con la “proroga di ferragosto” versamenti sospesi fino al 20 agosto

Comunicazioni anomalie - il provvedimento dell’Agenzia

Contributi Inps per soci di Srl commerciali

La gestione delle casse previdenziali professionali

La sospensione feriale dei termini

Anche al 2015 si applicano le agevolazioni agli autotrasportatori

Obbligo di fattura elettronica (in reverse) per cessioni di energia al gestore dei servizi elettrici (Gse)

Gli studi di settore per il 2014

Studio Piantella
Dottori Commercialisti
Revisori Legali

Via Nazario Sauro, 5 -
43121 Parma (PR) - Italy

Tel. +39.0521.206209
Tel. +39.0521.286201
Fax +39.0521.289894

E-mail:
mailbox@studiopiantella.it
info@studiopiantella.it



Informative e news per la clientela di studio

EXPO

Chiarimenti sulla disciplina Iva in merito a Expo Milano 2015

Si approfondiscono alcune risposte relative agli aspetti Iva, rimandando al documento per l'approfondimento in merito a quelle relative, ad esempio, alla costituzione di una SPV, alla disciplina relativa all'esercizio di un'attività commerciale da parte dei partecipanti, a quella dei partecipanti, nonché alla rivendita dei biglietti per l'esposizione. In tema di Iva, il documento ricorda come sulla base del cosiddetto accordo BIE stipulato l'11 luglio 2012 tra il Governo italiano e il *Bureau international des expositions* (BIE appunto), i Commissariati Generali di Sezione possono usufruire del regime di non imponibilità Iva per la realizzazione del proprio padiglione espositivo. La Circolare chiarisce che ciò vale per gli acquisti di beni e servizi e per le importazioni di beni relativi alla costruzione dell'intero padiglione, inclusa la parte adibita alle attività commerciali (ad esempio, ristorante, bar, negozio), poiché la struttura è riferibile nella sua interezza all'attività istituzionale dei Commissariati. Diversamente, non rientrano nel regime di non imponibilità le operazioni connesse al rifornimento, vettovagliamento e arredo degli spazi adibiti allo svolgimento delle attività commerciali, nonché le importazioni di articoli oggetto di vendita in loco. Rientra nel regime di non imponibilità Iva anche la locazione di appartamenti, da parte di un partecipante ufficiale, al fine esclusivo di consentire la partecipazione del proprio personale a Expo. In caso di applicazione dell'imposta, la stessa può essere recuperata attraverso l'emissione da parte del locatore italiano di una nota di credito entro un anno dall'effettuazione dell'operazione. Il medesimo regime di non imponibilità si applica anche con riferimento ai servizi di somministrazione di gas, elettricità e altre utenze, ma solo a condizione che i relativi contratti siano intestati al Commissariato Generale di Sezione. Non godono della non imponibilità Iva gli acquisti di beni e/o servizi per lo svolgimento di un'attività commerciale, a prescindere dal soggetto che li effettua (partecipante ufficiale o non ufficiale). Pertanto, gli acquisti da parte di un Commissariato Generale di Sezione, da un'impresa italiana, di prodotti alimentari destinati a essere rivenduti al pubblico presso il punto ristoro del suo padiglione non possono fruire del regime di non imponibilità Iva. In merito agli obblighi contabili o dichiarativi ai fini fiscali a carico del Commissariato Generale di Sezione, quando non svolge alcuna attività commerciale in Italia non è tenuto ad osservare particolari adempimenti, tuttavia, ha comunque l'obbligo di conservare i moduli che compila e consegna ai fornitori per usufruire del regime di non imponibilità Iva con le stesse modalità previste per i documenti ufficiali emessi, unitamente alla documentazione dei relativi pagamenti. Per quanto riguarda gli aspetti Iva legati alle imprese italiane, il documento di prassi evidenzia che le prestazioni di servizi relative alla costruzione di uno *stand* fieristico presso Expo Milano 2015 fornite ad un soggetto passivo Iva con sede in un Paese a fiscalità privilegiata, ancorché trattasi di operazioni fuori campo Iva, in quanto non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell'art.7-ter d.P.R. n.633/72, soggiacciono comunque all'obbligo di comunicazione *black list* secondo le regole e le scadenze ordinarie. Inoltre, qualora un'impresa italiana stipula un contratto di appalto con un *general contractor* estero per la realizzazione di un padiglione espositivo e, a tal fine, affida poi in subappalto a società italiane parte degli interventi, l'Iva relativa alle prestazioni di servizi rese da queste all'appaltatore deve essere assolta secondo il meccanismo dell'inversione contabile; ovviamente, ciò vale a condizione che siano verificate tutte le condizioni richieste dall'art.17, co.6, lett.a) d.P.R. n.633/72.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.25, 07/07/2015)



SISMA EMILIA ROMAGNA

Attribuita la percentuale del credito di imposta per imprese e lavoratori autonomi

L'articolo 67-*octies* del D.L. n.83/12 ha istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione o l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività. Con il Provvedimento n.91825 è resa nota la misura percentuale pari a 43,0133 del credito d'imposta spettante relativa al credito richiesto nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza. Il credito d'imposta è utilizzabile ai sensi dell'art.17 D.Lgs. n.241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento n.91825, 07/07/2015)

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'art.5, co.2 D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2015 – 31 dicembre 2015. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di otto punti percentuali, è pari allo 0,05%. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8,05%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni. Nella tabella che segue sono individuati i tassi applicabili dal 2013 ad oggi.

Periodo	Tasso	Tasso applicabile
1° semestre 2013	0,75%	0,75% + 8% = 8,75%
2° semestre 2013	0,50%	0,50% + 8% = 8,50%
1° semestre 2014	0,25%	0,25% + 8% = 8,25%
2° semestre 2014	0,15%	0,15% + 8% = 8,15%
1° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
2° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa, G.U. n.168 del 22/07/2015)

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE MOD.770/2015

Prorogato al 21 settembre 2015 il termine di presentazione del modello 770

Con la pubblicazione nella G.U. n.175 del 30/7/2015 del D.P.C.M. datato 28 luglio 2015 trova ufficialità la proroga del termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa



Studio Piantella Dottori Commercialisti - Revisori Legali

all'anno 2014. Il termine ordinario, fissato al 31 luglio 2015 viene quindi prorogato al 21 settembre 2015.

(D.P.C.M. datato 28/07/2015, G.U. n.175 del 30/07/2015)



Oggetto: CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di ferragosto”, ossia la sospensione dei versamenti tributari dal 1 al 20 agosto: si tratta di un rinvio delle scadenze che già da molti anni veniva applicato, ma solo in via transitoria (ossia con provvedimenti annualmente approvati), mentre dal 2012 – grazie all’art.3-*quater* D.L. n.16/12 – è a regime, quindi applicabile senza necessità di alcuna ulteriore previsione.

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto: questo significa che, ad esempio, il versamento relativo a un eventuale debito per l’Iva di luglio, ordinariamente in scadenza il 16 agosto, può essere effettuato entro il 20 agosto senza alcun aggravio.

Il rinvio al 20 agosto riguarda i versamenti ai sensi degli artt.17 e 20 co.4 D.Lgs. n.241/97, ossia quelli unitari da effettuarsi con modello F24: si tratta del pagamento di quanto dovuto per versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

La scadenza del 20 agosto per i versamenti da Unico

Si ricorda che al 20 agosto scadono anche i versamenti delle imposte derivanti dal modello Unico per i contribuenti che svolgono attività per i quali sono stati approvati gli studi di settore (compresi i soci di società trasparenti), che hanno scelto di versare entro i 30 giorni successivi l’ordinario termine: tali soggetti, che presentavano una scadenza ordinaria (in proroga) lo scorso 6 luglio, applicando la maggiorazione dello 0,4% agli importi dovuti hanno potuto rinviare il versamento al 20 agosto. Tale scadenza ampliata può riguardare anche, per tali soggetti, il contributo annuale dovuto alle camere di commercio così come il saldo Iva da dichiarazione annuale nel caso di dichiarazione unificata.

Si ricorda che la proroga di ferragosto riguarda anche eventuali rate dei versamenti, derivanti dal modello Unico, in scadenza nel periodo 1-20 agosto. Si pensi al contribuente, interessato dagli studi di settore, che ha versato le prime due rate il 6 e il 16 luglio e presenta una terza rata in scadenza il 16 agosto: tale rata potrà essere versata, senza alcun aggravio ulteriore, entro il 20 agosto.



Oggetto: COMUNICAZIONI ANOMALIE – IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA

La Legge di Stabilità 2015 (art.1, co. da 637 a 640 della L. n.190/14) ha recato, tra le disposizioni principali, una modifica consistente alla possibilità di azionare l’istituto del ravvedimento operoso; sotto tale profilo, la modifica più consistente è certamente l’estensione del termine entro il quale il contribuente può definire le irregolarità commesse. Per le novità sul ravvedimento si rinvia alle precedenti circolari informative pubblicate.

Detta modifica era però legata ad una logica di sistema, una dichiarata nuova prospettiva nei rapporti tra Fisco e contribuente. L’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso, proprio per incentivare i contribuenti a “autovalutare” la propria posizione e questi, del caso, potranno procedere a rettificare quanto in precedenza dichiarato.

Il 13 luglio 2015 l’Agenzia ha pubblicato il Provvedimento direttoriale prot. n.94624, attraverso cui vengono definite le modalità con le quali questo scambio di informazioni si andrà a materializzare e descrivendo quali sono le informazioni sulle quali (probabilmente in prima battuta) si incardinerà tale rapporto Fisco-contribuente.

Le anomalie

Tali anomalie che saranno segnalate dall’Agenzia delle Entrate riguarderanno:

- informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai clienti del contribuente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art.21 D.L. n.78/10 e successive modificazioni (spesometro), da cui risulterebbe che gli stessi abbiano ommesso, in tutto o in parte, di dichiarare i ricavi conseguiti. L’anomalia segnalata è il fatto di dichiarare un volume d’affari Iva inferiore rispetto agli acquisti dichiarati dai propri clienti.
- informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d’imposta nei modelli 770, quadro “Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, con causale A (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale) ovvero M (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente). In questo caso l’anomalia riguarda la dichiarazione, da parte dei professionisti, di compensi per un importo inferiore rispetto a quelli sui quali i rispettivi clienti hanno operato ritenute.

Tali anomalie riguardano, in prima battuta, il periodo d’imposta 2011.

La comunicazione

I destinatari delle comunicazioni, come evidenziato al punto 1.1 del provvedimento, sono i soggetti passivi Iva per in quali si ravvisino le richiamate anomalie.

L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata (pec) ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo pec non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (ini-pec), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

È quindi evidente che, anche per tale motivo, occorre verificare periodicamente la propria casella di posta elettronica certificata.

Le opzioni a disposizione del contribuente

La prima opportunità a disposizione del contribuente è quella di fornire all’Amministrazione finanziaria la spiegazione del dato anomalo che questa possiede: infatti, eventuali elementi, fatti e circostanze di cui la comunicazione non tiene conto potranno essere chiariti dal contribuente.



Il paragrafo 3 del provvedimento afferma altresì che il contribuente “può richiedere informazioni” circa le anomalie contenute nella comunicazione, anche se risulta poco chiaro quale possa essere e come sarà gestito questo flusso informativo “bidirezionale” che deriverà da tale richiesta di informazioni (dal contribuente al Fisco).

Per tale attività di scambio informativo, precisa il provvedimento, evidentemente il contribuente potrà avvalersi anche degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (i propri consulenti).

La seconda soluzione riguarda invece la correzione del dato dichiarato da parte del contribuente, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi (quindi adeguare i ricavi / compensi dichiarati).

Infine il contribuente potrebbe anche ritenere di non effettuare alcun intervento, posto che in tale fase non pare avere alcun obbligo di risposta.

Ovviamente, anche rilevando la precisione dell’anomalia segnalata, il contribuente potrebbe ritenere di non ottemperare alla segnalazione del Fisco: conseguentemente, l’Amministrazione avrà la possibilità di procedere ad un accertamento nei confronti del contribuente per proventi non dichiarati nel periodo d’imposta.

Quando verranno recapitate teli comunicazioni di anomalia sarà possibile valutare la situazione con il proprio professionista di riferimento e, se del caso, procedere con le prescritte modalità.



Oggetto: CONTRIBUTI INPS PER SOCI DI SRL COMMERCIALI

Interessanti spunti per l'obbligo di contribuzione Inps a carico dei soci di Srl commerciali giungono dalla lettura della sentenza della Corte D'Appello di L'Aquila (n.752 del 25 giugno 2015).

Di seguito ne diamo conto, anticipando che:

- 1) di parere completamente diverso è l'Inps;
- 2) per quanto a nostra conoscenza, trattasi di una prima pronuncia esplicita sul tema;
- 3) appare probabilmente prematuro ipotizzare strategie tese alla sospensione dei pagamenti o alla richiesta di rimborso di quanto in passato versato.

Sulla scorta di queste premesse, vediamo il contenuto della sentenza.

I soci di Srl commerciale ed il parere dell'Inps

La vicenda sulla quale si contendeva nel giudizio riguarda la necessità di assoggettare a contribuzione Inps l'astratta quota di reddito di impresa che viene idealmente imputata ad un soggetto per il solo fatto di essere socio di una Srl commerciale.

Ci riferiamo ad una astratta quota di reddito, per il semplice fatto che:

- la Srl produce reddito di impresa;
- il socio non ricava, per il semplice fatto di detenere la partecipazione, alcun reddito;
- il socio, casomai, produrrà redditi di capitale nel momento in cui dovesse incassare dei dividendi dalla società.

A parere dell'Inps, su tale quota di astratto reddito sono dovuti i contributi.

La Legge n.384/92 prevede che " ... l'ammontare del contributo ... è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono".

Secondo la chiave di lettura proposta dall'Istituto (nelle proprie circolari e nelle difese nella causa in commento), quando il Legislatore si riferisce alla "totalità dei redditi di impresa denunciati" si riferisce in modo atecnico alla categoria di reddito prodotta, non essendovi (diversamente) ragione per avere così formulato la norma.

Quindi, per essere ancor più chiari, i contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti *ex lege* per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi (qui si intendono per tali artigiani e commercianti) debbono essere calcolati non solamente sul reddito prodotto dall'attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo fiscale di riferimento, senza distinzione tra redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da partecipazioni a società di capitali con personalità giuridica).

Il parere della Corte d'Appello de L'Aquila

Fortunatamente, tale chiave di lettura viene completamente rigettata nella citata sentenza, per le seguenti motivazioni:

- l'articolo 6 Tuir propone una precisa classificazione delle tipologie di reddito, differenziando in modo netto i redditi di impresa (o di partecipazione, ad esempio in una società di persone) da quelli di capitale. Pertanto, non attribuire rilevanza a tale distinzione significa allontanarsi in modo evidente ed ingiustificato dalle prescrizioni normative;
- il rapporto previdenziale non può prescindere dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo (per autonomo, intendiamo sempre artigianale o commerciale), che giustifichi la tutela



corrispondente. Se così non fosse, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo;

- esistendo il presupposto per l'iscrizione (circostanza imprescindibile), la norma indica espressamente quale sia l'imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale, individuandolo nei redditi dichiarati nel quadro RH del modello Unico che reca l'intitolazione "redditi di partecipazione in società di persone e assimilate". Diversamente, mai si cita la astratta quota di reddito derivante dalla partecipazione in una società di capitali;
- la Corte Costituzionale (sentenza n.354/01) ha affermato la legittimità della Legge n.384/92, nella parte in cui discrimina la posizione del socio di società di persone (che paga i contributi sul reddito di impresa imputato) da quella del socio di società di capitali. Se fosse vera la chiave di lettura proposta dall'Inps, non vi sarebbe stato motivo di scomodare la Corte Costituzionale per giustificare la differente impostazione.

Possibili evoluzioni e conclusioni

Alla luce di quanto sopra, è stato chiesto a gran voce all'Inps di revocare in modo ufficiale le circolari nelle quali si sostiene la posizione contrastata dalla Corte d'Appello; al momento, tuttavia, non si hanno notizie in merito a tale cambio di rotta.

Conviene, allora, mantenere monitorata la vicenda nell'attesa di chiarimenti ufficiali.

Solo quando vi sarà una posizione consolidata, lo Studio analizzerà le posizioni dei Sigg. ri clienti per valutare l'opportunità di sospendere i versamenti (ove effettuati) e di attivare, se del caso, istanze di rimborso.

Ovviamente, nella gestione di eventuali pratiche contenziose già pendenti, si terrà conto della pronuncia qui commentata.



Oggetto: LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

La chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito professionale, rappresenta il momento in cui si devono segnalare alla eventuale cassa privata di appartenenza i dati necessari per l'effettuazione del conguaglio, ove dovuto.

Nella tabella che segue, si trovano rappresentate le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, con l'indicazione delle scadenze di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle relative ai versamenti a conguaglio.

È comunque raccomandabile fare sempre riferimento al sito dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali indicazioni ed aggiornamenti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio	Termine di versamento
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Modello 2/15 entro il 31/07/2015 in via telematica	15/09/2015: regime A (4 scadenze) 30/11/2015: regime B (2 scadenze)
Agrotecnici	www.enpaia.it	Modello GSAG/CR entro il 31/10/2015 in via telematica	05/08/2015
Periti agrari		Modello GSAG/CR entro il 31/10/2015 in via telematica	
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2015 entro il 30/09/2015 in via telematica	31/07/2015 e 31/12/2015
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2015 entro il 07/08/2015	1° rata: 30/09/2015 2° rata: 30/12/2015
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 17/red entro il 16/09/2015 da inviare telematicamente	16/09/2015 oppure in 4 rate (16/09 – 16/10 – 16/11 – 16/12)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Modello A/2015 entro il 16/11/2015 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	15/12/2015
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31/07/2015 in via telematica. Non viene applicata nessuna sanzione se la dichiarazione viene inviata entro 30/09/2015	Acconto: 15/09/2015 Saldo: 15/12/2015
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	1° rata: 31/03/2015 2° rata: 01/06/2015 3° rata: 31/07/2015
Geometri	www.cassageometri.it	Quadro RR sezione III del modello Unico 2015 Persone fisiche entro il 30/09/2015 in via telematica	Unica soluzione: 06/07/2015 oppure in forma rateizzata
Giornalisti	www.inpgi.it	Modello RED-GS-E entro il	31/10/2015 oppure in 3 rate



		31/07/2015 in via telematica	con maggiorazione
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2015 entro il 10/09/2015 via PEC, oppure raccomandata semplice oppure via telematica	In sei rate di cui l'ultima a saldo entro il 10/12/2015
Ingenieri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2015 entro il 31/10/2015 via telematica	31/12/2015
Medici, odontoiatrici	www.empam.it	Modello D/2015 per la quota B entro il 31/07/2015 via telematica o con raccomandata semplice	Saldo 2014 quota B: 31/10/2015 oppure rateizzato in 2 rate o 5 rate
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03 entro il 29/10/2015 in via telematica	29/10/2015
Psicologi	www.enpap.it	Modello redditi Ord. entro il 01/10/2015 in via telematica	01/10/2015
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2015 entro il 30/11/2015 in via telematica	Rateizzata



Oggetto: LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Appare opportuno segnalare che, a decorrere dal 2015, si è accorciato il c.d. periodo feriale, vale a dire il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. n.742/69, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Prevede infatti la norma:

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Il predetto periodo, dunque, corrisponde oggi al mese di agosto e si accorcia di 15 giorni, poiché sino al 2014 andava dal 1° di agosto al 15 di settembre.

Pertanto:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31-08 (compreso);
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 01-09 (il 31 agosto è l'ultimo giorno della sospensione).

Tale sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti.

Termini interessati

Rientrano nel disposto della sospensione i termini:

- per proporre ricorso e reclamo;
- per la costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria);
- per il deposito di memorie e documenti;
- per proporre appello;
- per la definizione degli atti in acquiescenza;
- per la definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure per la definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni.

Ad esempio, si supponga che sia stato notificato un avviso di accertamento in data 01 luglio 2015, avverso il quale si intenda proporre ricorso, in quanto non interessato dalla procedura di reclamo.

In tal caso, per effetto della sospensione, il termine ultimo per la notifica dell'atto viene così conteggiato:

DESCRIZIONE	PERIODO	GIORNI
giorni decorrenti prima della sospensione	dal 02-07 al 31-07	30
giorni di sospensione non rilevanti	dal 01-08 al 31-08	//
giorni decorrenti dopo la sospensione	dal 01-09 al 30-09	30

Quindi, il ricorso si considera tempestivo se presentato entro il 30 settembre 2015.

Sino a qualche mese or sono, avremmo anche affermato anche che, ove il contribuente avesse presentato istanza di accertamento con adesione, il suddetto termine verrebbe prorogato di ulteriori 90 giorni (quindi complessivi 120 giorni).

Va invece segnalato che, con una recente Ordinanza (n.11632 dello scorso 5 giugno) la Cassazione ha smentito tale conclusione affermando che i due termini non sono tra loro cumulabili, in quanto l'accertamento con adesione avrebbe natura amministrativa. In risposta ad una Interrogazione Parlamentare, l'esecutivo ha affermato che appare prematuro assegnare valore alla suddetta pronuncia e



ritiene corretto mantenere il pregresso comportamento. Sul tema, dunque, appare quanto mai consigliabile assumere una posizione di prudenza.

Essendo il sistema tributario caratterizzato dalla presenza di accertamenti esecutivi, vale a dire di atti di accertamento che contengono l'intimazione a pagare, anche il versamento delle eventuali somme dovute (normalmente 1/3 delle imposte) beneficia del differimento.

Va precisato che, ove il contribuente intendesse richiedere la sospensiva giudiziale dell'atto impugnato, i termini per tale procedimento cautelare non restano sospesi; al riguardo, ciascuna Commissione Tributaria fissa specifiche udienze da tenersi nel periodo estivo per la trattazione di dette istanze.

Termini non interessati

Non rientrano, invece, nella sospensione tutti i termini le scadenze relative a procedimenti amministrativi e della riscossione.

Ad esempio, ne resta esclusa la decorrenza dei termini:

- di 30 giorni per il versamento (integrale o della prima rata) delle somme richieste mediante avvisi di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni (i c.d. avvisi bonari);
- per il versamento degli avvisi di addebito Inps;
- di 60 giorni per il versamento delle imposte d'atto (ad esempio registro, ipocatastali, successioni e donazioni) richieste mediante atti di liquidazione notificati dall'Agenzia;
- di 60 giorni (normalmente) per riversare le somme conseguenti a recuperi di crediti di imposta non spettanti, anche se al riguardo sussistono posizioni contrastanti;
- di 30 giorni per comunicare l'adesione al pvc, di 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione, di ulteriori 20 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
- di 15 giorni antecedenti la data fissata per l'incontro, per realizzare l'adesione integrale all'invito al contraddittorio, mediante il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito stesso (in misura integrale o rateale);
- di 20 giorni dalla stipula dell'atto di adesione, per il versamento delle somme integrali (o della prima rata) connesse alla definizione del procedimento di accertamento con adesione;
- per il versamento delle somme derivanti dalla definizione degli atti di reclamo/mediazione;
- per presentare istanze di rimborso, autotutela e sgravio, per il semplice fatto che non sono connotate dalla esistenza di termini veri e propri.

La necessità di estrema cautela

Preso atto delle differenti regole che presidono le svariate ipotesi sopra rappresentate, raccomandiamo alla spettabile clientela di contattare, in ogni caso, lo Studio, al fine di definire con certezza i corretti termini di scadenza.



Oggetto: ANCHE AL 2015 SI APPLICANO LE AGEVOLAZIONI AGLI AUTOTRASPORTATORI

Anche per il 2015 in sede di redazione del modello Unico saranno applicabili apposite agevolazioni al settore dell'autotrasporto. Ci riferiamo in particolare:

- al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale,
- alla deduzione forfetaria di spese non documentate,
- alla deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t.

Prima di esaminare separatamente e con maggior dettaglio le fattispecie agevolative occorre da subito notare che, a fronte dei minori stanziamenti governativi, la deduzione forfetaria apparirà notevolmente ridotta rispetto a quella usufruita negli anni precedenti.

Va inoltre precisato che le agevolazioni in oggetto matureranno nel corso del 2015 e troveranno apposita allocazione nei quadri, di volta in volta segnalati, del modello Unico 2016.

Infine ricordiamo che gli autotrasportatori possono usufruire anche della deduzione per le trasferte dei dipendenti di cui all'art.95, co.4 Tuir, il quale prevede, in alternativa alla deduzione delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, la deduzione di un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a euro 59,65 (95,80 euro per le trasferte all'estero). In questo caso non rileva né la forma giuridica né la tipologia di tenuta della contabilità dell'impresa utilizzatrice.

La deduzione va riportata nel modello unico quadri G o F; essa non corrisponde (e quindi non va confusa) alla ulteriore deduzione Irap prevista per le imprese di autotrasporto merci di cui all'art. 11, co.1-*bis* D.Lgs. n.446/97.

Recupero del contributo al SSN

Come sappiamo l'articolo 1, co.103 L. n.266/05 ha stabilito il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.



Con apposito comunicato stampa del 2 luglio 2015 l'Agenzia delle Entrate, ha reso noto che anche per il 2015 gli autotrasportatori potranno recuperare il contributo al SSN versato nel 2014 sui premi assicurativi di cui sopra.

Il credito potrà essere utilizzato nel modello F24 per compensare le altre imposte da versare, il codice tributo da utilizzare è il 6793, anno di riferimento 2015.

Anche per il 2015 l'importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di 300 euro per veicolo. Occorre ricordare che l'utilizzo in compensazione delle somme in esame non concorre al limite di 700.000 euro di cui art.25 D.Lgs. n.241/97.

Il credito di imposta per il recupero del SSN non costituisce reddito per le imprese ne concorre alla determinazione del valore della produzione Irap. Esso va riportato in apposita sezione del quadro RU del modello Unico per il 2015 (Unico 2016). In particolare nell'RU occorre indicare il credito spettante, l'ammontare utilizzato e l'eventuale credito "riversato" se utilizzato in eccesso (è il caso del ravvedimento operoso).

Deduzione forfetaria di spese non documentate

Per il trasporto di merci effettuato per conto terzi personalmente dall'imprenditore, ovvero dai singoli soci di società di persone, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate secondo il dettato dell'art.66, co.5 Tuir.



Possono applicare tale deduzione le sole imprese in contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria ma per opzione, la deduzione non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

Come abbiamo detto in premessa tali deduzioni sono state sensibilmente ridotte, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente comunicato che esse ammontano a:

- 6,30 euro per i trasporti all'interno del comune in cui ha sede l'impresa;
- 18,00 euro per i trasporti oltre il comune ove ha sede l'impresa ma all'interno della regione e delle regioni confinanti;
- 30,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale zona territoriale.

Occorre ricordare che le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri G o F del modello Unico (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria). A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t

Il citato comma 5 dell'art.66 Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche *leasing*) e utilizzato nell'attività d'impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro G del modello Unico.



Oggetto: OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA (IN REVERSE) PER CESSIONI DI ENERGIA AL GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI (GSE)

È scattato il 20 luglio scorso l'obbligo di emettere la fattura elettronica per la cessione di energia elettrica al Gse (gestore dei servizi elettrici).

La procedura, tuttavia, non è ancora attiva per la fattispecie sicuramente più diffusa e cioè per la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche in quanto la stessa verrà perfezionata successivamente.

Tale obbligo, al contrario, è già operativo per le cessioni di energia da fonti:

- eoliche;
- idroelettriche;
- geotermiche;
- biomasse;
- biogas;
- bioliquidi;
- oceaniche.

Va tenuto presente che il Gse è società pubblica ricompresa nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche per le quali sussisteva l'obbligo della fattura elettronica già dal 31 marzo 2015 ma il gestore dell'energia non aveva ancora perfezionato la procedura e quindi, ancorché trasmesse per via elettronica, le fatture hanno mantenuto finora la natura di fatture cartacee.

Occorre in proposito tenere presente che la procedura di emissione delle fatture è particolare in quanto il primo modello di fattura viene predisposto dal Gse ancorché tale ente non svolga il servizio di registrazione e conservazione della fattura elettronica a favore dei propri fornitori. Tali ultimi adempimenti infatti vanno adempiuti autonomamente dai soggetti emittenti con modalità digitale.

In concreto, quindi:

- il Gse rende disponibile la fattura nei propri portali;
- il fornitore dell'energia deve inserire soltanto il numero e la data avendo l'accortezza di attribuire una serie di numerazione separata rispetto alle fatture cartacee in quanto la registrazione dei predetti documenti avviene con contabilità separata (le fatture elettroniche emesse dal 20 luglio 2015, laddove in fornitore non abbia emesso altre fatture elettroniche, dovranno partire dal numero 1);
- il fornitore di energia poi dovrà confermare la regolarità della fattura e autorizzare il GSE ad emettere fattura per suo conto; da tale momento la fattura si considera emessa ai fini Iva;
- il Gse produrrà a questo punto la fattura in formato xml provvedendo a firmarla digitalmente e a trasmetterla per conto dell'emittente al SDI (sistema di interscambio);
- il fornitore, a seguito dell'avviso che riceverà dal Gse, potrà accedere al "fascicolo elettronico" e scaricare i documenti messi a disposizione.

Dalla descrizione della predetta procedura emerge chiaramente la necessità di essere periodicamente e costantemente in contatto con il portale del Gse in quanto, con il nuovo sistema di fatturazione, il pagamento avverrà esclusivamente a fronte della fattura interamente completata.

Va infine ricordato che dal 1° gennaio 2015 le cessioni relative all'energia elettrica rientrano nel meccanismo del *reverse charge* e quindi la fattura verrà emessa senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art.17, co.6, lett. d-bis d.P.R. n.633/72.



Oggetto: GLI STUDI DI SETTORE PER IL 2014

L'Agenzia delle Entrate, in data 17 luglio, ha emanato la circolare annuale riepilogativa delle novità presenti negli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2014.

Il documento di prassi contiene molte indicazioni tecniche che possono non essere di immediato interesse per il lettore che, in questa sede, trascureremo.

Ci soffermiamo, invece, su alcune questioni che possono servire a meglio comprendere il risultato finale della elaborazione del software Gerico, vale a dire lo strumento che, incorporato nel modello Unico, fornisce il responso di:

- congruità;
- coerenza;
- normalità economica.

Sono questi, infatti, i tre diversi punti di vista dai quali viene "studiato" il contribuente; la congruità valuta l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati, la coerenza previene eventuali indicazioni anomale di dati che possono generare un risultato migliore del calcolo rispetto a quello reale, la normalità economica valuta l'allineamento di taluni risultati rispetto a quelli medi del settore (percentuali di ricarico e rotazione del magazzino, resa per addetti impiegati, etc.).

Nelle annualità interessate da ampi fenomeni di crisi economica, quali il 2014, si applicano poi dei correttivi che hanno lo scopo di adeguare il risultato del calcolo standard al periodo di recessione o stagnazione; proprio su tale aspetto sono presenti evidenti novità.

I correttivi anticrisi per il 2014 ed il grado di efficienza produttiva

Il Ministero ha ritenuto applicabili al periodo di imposta 2014 le seguenti quattro tipologie di correttivi:

1. correttivi relativi al magazzino;
2. correttivi congiunturali di settore;
3. correttivi congiunturali territoriali;
4. correttivi congiunturali individuali.

La prima tipologia serve unicamente a non rendere sospetta una bassa rotazione del magazzino, giustificata, appunto, dalla crisi e non imputabile a vendite non fiscalizzate.

Le altre tre tipologie di correttivi, invece, sono applicate ai soggetti che risultano non congrui e non normali rispetto ai dati *standard*.

Sostanzialmente, dunque, sembra uno scenario perfettamente aderente a quello applicato lo scorso anno, eccezion fatta per l'assenza di correttivi specifici (quali quello per il costo del carburante); invece, i risultati di calcolo sono assai differenti, in quanto risulta modificato il funzionamento dei correttivi e, soprattutto, la condizione di spettanza dei medesimi.

Si è deciso, infatti, di vincolarne l'applicazione e la misura ad uno studio relativo all'efficienza produttiva; in pratica, poiché è risultato che la medesima si sia generalmente ridotta rispetto al triennio precedente, i correttivi risultano ora correlati al minor grado di utilizzo dei fattori produttivi impiegati (il lavoro e il capitale), collegati alla situazione di crisi economica. Per soggetti che non hanno ridotto tale parametro rispetto ai valori ritenuti normali, i correttivi non si applicano o si applicano in misura minore rispetto alle precedenti annualità.

Ecco il motivo per cui, a fronte di dati sostanzialmente in linea con il passato, il risultato di Gerico può apparire più esoso.

Le imperfezioni di Gerico



La circolare avverte che è stato individuato un malfunzionamento nell'esito di calcolo di Gerico 2013 e Gerico 2014 per l'indicatore "Margine per addetto non dipendente" applicabile alle annualità di imposta 2012 e 2013 agli studi di settore VD11U (produzione di olio e affini) e VG83U (gestione piscine, palestre e impianti sportivi).

Per i clienti eventualmente interessati a tali comparti, pertanto, il dato di calcolo del passato risulta errato a loro sfavore; se ne terrà conto in sede di richiesta di dati ed informazioni, oppure in sede di accertamento.

La realizzazione di costruzioni interne

I clienti che avessero sostenuto costi per realizzare beni internamente all'azienda si troveranno a fare i conti con un malfunzionamento del calcolo; infatti, i costi sostenuti (acquisto materie, personale dipendente, prestazioni di terzi, etc.) non determinano la produzione di ricavi, ma semplicemente la realizzazione di un bene iscritto nell'attivo, senza che si debba pretendere alcun ricarico o maggiorazione.

Il calcolo di Gerico non riesce a sterilizzare l'effetto di tale situazione e, per conseguenza, se ne dovrà tenere conto in caso di confronto con gli uffici.

Lo Studio provvederà a monitorare la situazione per i clienti interessati da tale fenomeno.

Il regime premiale

Molto deludente è l'approccio all'analisi del regime premiale. Come noto, infatti, ai fini di incentivare l'allineamento allo studio di settore, il sistema tributario prevede degli "incentivi" per i contribuenti che siano congrui, coerenti e normali rispetto al calcolo degli studi di settore, alla specifica condizione che abbiano "fedelmente" indicato i dati nel modello.

In pratica, si tratta di poter godere di uno scudo protettivo rispetto all'applicazione di ulteriori accertamenti analitico induttivi, di un accorciamento di un anno dei termini concessi al fisco per l'effettuazione dei controlli e di un ampliamento della franchigia per accertamenti da redditometro (tali benefici, peraltro, sono applicabili solo per alcuni studi di settore e non per altri; ad esempio, ne sono esclusi quelli del comparto della attività professionali).

Ben sapete come sia difficoltosa la compilazione del modello degli studi di settore, essendo talvolta richieste informazioni non immediatamente disponibili dalle scritture contabili tenute ai fini civilistici e fiscali.

L'Agenzia delle Entrate, al riguardo, ha precisato che non risultano rilevanti, ai fini di cui sopra, talune informazioni che non incidono in modo diretto ed immediato sul risultato finale del calcolo.

Pur tuttavia, l'errata indicazione delle altre informazioni (quelle, cioè, che influiscono direttamente sul calcolo) determinano l'impossibilità di godere dei benefici del regime premiale anche se il differente risultato ottenuto risulta perfettamente allineato (cioè anche se con il ricalcolo si continua a restare congrui, coerenti e normali).

In tal senso, si prega la gentile clientela di fornire con la massima precisione ed accuratezza le informazioni richieste dallo Studio, proprio al fine di non perdere gli eventuali benefici che derivano dall'applicazione del regime premiale.

Studi di settore e società di comodo

La congruità e la coerenza agli studi di settore è un utile strumento per poter sfuggire alla applicazione del regime delle società di comodo.

In alcuni casi, però, il sistema contempla degli studi di settore (ad esempio quello applicabile in caso di svolgimento di attività di affittanza d'azienda) che, pur fornendo un risultato finale, sono ritenuti non affidabili.

Tali situazione determina una conseguenza positiva ed una negativa per il contribuente:

- da un lato lo studio non può essere utilizzato per l'accertamento, ove il contribuente non sia congruo;



-
- per altro verso, ove il contribuente sia congruo e coerente, non potrà utilizzare tale responso per far valere la causa di esclusione dal regime delle società di comodo.

Siamo dinnanzi ad una evidente penalizzazione a carico di taluni soggetti che si trovano con una opportunità in meno rispetto ad altri.

Le comunicazioni di anomalia sul triennio 2011 - 2013

Segnaliamo, alla gentile clientela, una ultima importante vicenda legata alle anomalie nella indicazione dei dati nei modelli degli studi di settore delle annualità pregresse.

Potrebbero giungere delle missive dall'Agenzia (via posta, oppure via Pec, oppure direttamente nel cassetto fiscale) che mettono in evidenza alcune possibili anomalie.

Si prega, pertanto, di tenere monitorati tali documenti (salvo per i clienti che abbiano affidato allo studio il monitoraggio) e di consegnarli prontamente, affinché li si possa valutare con attenzione e decidere quale sia la risposta più appropriata da fornire; da tali segnalazioni, infatti, potrebbe derivare l'inserimento del contribuente nelle liste selettive dei soggetti da sottoporre ad accertamento.

Nel ricordare che l'invio definitivo dei dati degli studi di settore verrà effettuato dallo studio nel mese di settembre (e quindi risulta ancora possibile affinarli), restiamo a disposizione per qualsiasi informazione potesse risultare necessaria e porgiamo i nostri migliori saluti.